

Bonus edilizi: possibili due ulteriori cessioni dopo la prima

È in vigore dal 26 febbraio 2022 il DL 25 febbraio 2022 n. 13, pubblicato nella G.U. di venerdì scorso e recante misure di contrasto alle frodi nel settore dei **bonus edilizi** e di altri crediti di imposta, nonché l'inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i tecnici che rilasciano false attestazioni, l'ampliamento dei termini di utilizzo di quei crediti di imposta che si ritrovassero sottoposti a sequestro penale e, infine, l'introduzione della pre-condizione dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro per poter beneficiare di taluni bonus edilizi.

L'art. 1 comma 1 del DL 13/2022 abroga il comma 1 dell'art. 28 del DL 4/2022, il quale aveva a sua volta modificato il comma 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, vietando ogni ipotesi di cessione dei bonus edilizi successiva alla prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario, o, previo sconto in fattura, dal fornitore.

Contestualmente, però, il comma 2 del medesimo art. 1 riscrive integralmente le lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, confermando che va "in soffitta" la disciplina ante DL 4/2022 che consentiva illimitate cessioni dei bonus edilizi a favore di qualsiasi cessionario, ma consentendo per lo meno, **dopo la prima cessione** "verso chiunque", da parte del beneficiario, o, previo **sconto in fattura**, del fornitore, **ulteriori due** cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei "**soggetti vigilati**" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione).

Ad **esempio**, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta anche a un "soggetto non vigilato" (come un'altra impresa industriale o commerciale),

il quale potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un "soggetto vigilato", con una ulteriore facoltà di cessione da parte di quest'ultimo a favore di altro "soggetto vigilato".

Viene altresì inserito nell'art. 121 del Dl 34/2020 un nuovo comma 1-*quater* che dispone la "**targatura informatica**" dei **crediti** di imposta, per consentire ai cessionari di poterne conoscere l'origine (mettendoli così nelle condizioni di non potersi sottrarre dall'obbligo di valutarne la "qualità" secondo la diligenza dovuta anche nei passaggi successivi al primo), con conseguente impossibilità di procedere a cessioni parziali, ma questa ulteriore novità troverà applicazione solo ai crediti di importi che sorgeranno nei casseti fiscali a fronte di opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L'art. 2 del Dl 13/2022 reca, oltre che alcune modifiche al codice penale, un significativo inasprimento delle **responsabilità** dei tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni superbonus e le attestazioni di congruità sulle spese oggetto di opzioni ex art. 121 del Dl 34/2020, i quali, ove esponcano informazioni false, oppure omettano di riferire informazioni rilevanti, sui requisiti tecnici dell'intervento, sulla sua effettiva realizzazione o sulla congruità delle relative spese, vengono a essere **puniti** "con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro" (con ulteriore aumento di pena "se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri").

Sempre l'art. 2 del Dl rende poi più stringente il **massimale** della copertura **assicurativa** di cui deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni superbonus, prevedendo che esso debba essere almeno pari agli importi di ciascun intervento con riguardo al quale rilascia attestazioni e asseverazioni (con riferimento all'ambito degli interventi di efficienza energetica, funzionava in verità già così, stante le disposizioni del Dm 6 agosto 2020 "Asseverazioni", ma ora dovrà evidentemente funzionare in

questo modo anche per l'ambito degli interventi di riduzione del rischio sismico).

L'art. 3 stabilisce che, nel caso di **sequestro** da parte dell'Autorità giudiziaria dei crediti di imposta, il loro utilizzo in compensazione può avvenire anche oltre il 31 dicembre di ogni anno, con un allungamento del periodo pari alla durata del sequestro (c.d. "norma salva Poste").

L'art. 4 del Dl dispone infine che, per taluni lavori edili di importo **superiore a 70.000 euro**, la generalità dei bonus edilizi possa essere riconosciuta solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, con obbligo di controllo di tale annotazione da parte dei professionisti incaricati di rilasciare il visto di conformità.

Quest'ultima disposizione entra in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl (ossia dal 27 maggio 2022) e si applica "ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data", mentre le restanti disposizioni sono entrate in vigore il 26 febbraio (data di entrata in vigore del decreto).

(MF/ms)